





CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO E DEI SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA P.A.T.

GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA CONVENZIONE PER LE UNITA' ORDINANTI









GUIDA PER UNITA ORDINANTI

1	PRI	EMESSA	3
2	PAI	RTI COINVOLTE	4
	2.1	COMMITTENTE	4
	2.2	Amministrazioni E/O Altri Enti Contraenti	4
	2.3	GESTORE DEL SITO DELLE CONVENZIONI	4
	2.4	FORNITORI AGGIUDICATARI	4
3	OG	GETTO DELLA CONVENZIONE	5
	3.1	CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	5
4	PR	OCESSO DI ACQUISTO IN CONVENZIONE	7
	4.1	ADESIONE-REGISTRAZIONE OFF LINE (STEP 1)	8
	4.1.	1 Chi puo' aderire?	8
	4.1.	2 Modalità di registrazione	8
	4.2	Invio Ordinativo Off-Line (STEP 2)	9
	4.2.	1 Modalita' Di Invio Ordine	9
	4.2.	2 Responsabili Del Servizio e riferimenti	10
	4.2.	3 Ordinativo di Fornitura	12
	4.2.	4 Recesso dall'Ordinativo	.12
	4.3	RICEVIMENTO PRODOTTO (STEP 3)	13
	4.4	Verifica\collaudo della Fornitura(STEP 4)	13
	4.5	Penali Applicabili (Step 5)	15
	4.6	PAGAMENTI E FATTURAZIONE (STEP 6)	.18



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



1 PREMESSA

La presente Guida ha l'obiettivo di illustrare la Convenzione "Gasolio da riscaldamento" che è stata stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e le Società aggiudicatarie dei Lotti territoriali definiti nel capitolato tecnico (allegato 1 del Disciplinare di gara).

Ad ogni modo non si intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, del Fornitore e/o di Informatica Trentina S.p.A.

L'Art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23, al fine di assicurare l'economicità e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi della Provincia e degli Enti funzionali della Provincia, ha assegnato alla Giunta Provinciale i poteri di:

- a) <u>definire convenzioni con imprese individuate</u> con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli enti funzionali;
- b) costituire consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli Enti funzionali;
- c) provvedere al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato.

Le Amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei loro ordinamenti, hanno la facoltà di partecipare alle iniziative di cui all'art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990 e quindi potranno avvalersi della Convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento e dei servizi connessi.

In particolare, con la delibera n.1211 emessa in data 23 maggio 2003 dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, è stato deciso di:

- a) procedere, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia e degli Enti funzionali della Provincia e degli Enti locali e degli altri Enti pubblici operanti sul territorio provinciale che vi aderiranno;
- b) affidare in concessione alla Società Informatica Trentina S.p.A., la realizzazione delle iniziative necessarie per il perseguimento dell'obiettivo indicato nel punto precedente, costituendo una struttura centralizzata di servizio per gli acquisti;

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc) e per il supporto alla navigazione del sito http://www.mercurio.provincia.tn.it è disponibile l'indirizzo mail mercurio@infotn.it ed è attivo il servizio di CSD (Customer Service Desk) al numero 0461/800786.



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



2 PARTI COINVOLTE

2.1 COMMITTENTE

E' committente della presente Convenzione la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Patrimonio e Demanio con sede in via Romagnosi, 9 – 38100- Trento

2.2 AMMINISTRAZIONI E/O ALTRI ENTI CONTRAENTI

Le amministrazioni interessate ad aderire alla Convenzione "Gasolio da riscaldamento e servizi connessi" sono le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti Funzionali della medesima e/o gli Enti Locali e/o gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale.

L'art 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 indica tra i soggetti che possono avvalersi della Convenzione, la Provincia Autonoma di Trento, i suoi enti funzionali e le società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria.

Possono utilizzare la Convenzione i soggetti espressamente indicati nelle successive delibere della Giunta Provinciale n.1211 del 23 maggio 2003 e in delibera n. 1642 del 5 agosto 2005.

In ogni momento, per tutta la durata della Convenzione, possono aderire ogni Amministrazione Richiedente se indicata nella suddetta normativa.

2.3 GESTORE DEL SITO DELLE CONVENZIONI

E' Gestore del Sito delle Convenzioni Informatica Trentina S.p.A, la Società individuata con delibera 1211 di data 23 maggio 2003

2.4 FORNITORI AGGIUDICATARI

Le imprese che si sono aggiudicate la fornitura dei singoli Lotti.

Al paragrafo 4.2.2 sono indicati gli Aggiudicatari e i Responsabili del Servizio designati.



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La "Convenzione" definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura, relativa all'acquisto di gasolio da riscaldamento e dei servizi connessi mediante consegna a domicilio nei Depositi specificati.

L'Aggiudicataria, pertanto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire gasolio da riscaldamento ed a prestare i servizi connessi, fino a concorrenza della quantità massima fissata in sede di gara, secondo i termini, le modalità e le condizioni previsti nello Schema di Convenzione, nella misura di volta in volta richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti mediante gli Ordinativi di Fornitura.

<u>Durata della convenzione:</u> la "Convenzione" ha una durata di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Potrà essere prorogata, a parità di condizioni in essa previste, anche per più volte, su comunicazione scritta della Committente, fino ad un massimo di ulteriori **12 (dodici) mesi**, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine iniziale non sia stato esaurito il quantitativo massimo previsto all'art. 1 del Capitolato Tecnico (*vedi art. 5 della Convenzione*)

3.1 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

<u>Tipologia</u>: le caratteristiche del gasolio da fornire dovranno essere conformi a quanto stabilito dal DPCM 8 Marzo 2002 e successive modificazioni. Esso inoltre dovrà essere del tipo commercialmente noto come **"invernale"**, con punto di congelamento a -12°C, per tutta la durata della fornitura.

<u>Consegna</u>: la fornitura del Gasolio da riscaldamento alle Amministrazioni Contraenti dovrà avvenire mediante **consegna a domicilio nei Depositi** specificati nell'Allegato "A" del Capitolato Tecnico o nei depositi che, di volta in volta, saranno indicati dalle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione negli Ordinativi di Fornitura secondo il criterio di territorialità definito in Convenzione.

La Committente e le Amministrazioni contraenti si impegnano, sin d'ora, ad acquisire un quantitativo minimo di Gasolio da riscaldamento valevole annualmente così come riportato nella tabella di cui sotto. Per ogni Lotto di fornitura è previsto altresì un **quantitativo massimo** valevole, complessivamente, per l'intera durata della Convenzione così come definita all' art. 5 della Convenzione. Tale quantitativo non è vincolante in alcun modo per le Amministrazioni operanti sul territorio della provincia di Trento secondo quanto riportato al punto 6 delle Premesse dello "Schema di Convenzione".



Informatica Trentina spa

GUIDA PER UNITA ORDINANTI

LOTTO (Nr.)	Q.TA' MINIME (LITRI) Valevoli annualmente	Q.TA' MASSIME (Lt.) Valevoli per l'intera durata della Convenzione
LOTTO 1 per le forniture a depositi nei comprensori C1, C2, C11.	181.100	680.000
LOTTO 2 per le forniture a depositi nei comprensori C3, C4.	31.000	50.000
LOTTO 3 per le forniture a depositi presenti nel Comprensorio C5, con esclusione dei depositi dell'Istituto Agrario S. Michele all'Adige	129.581	230.000
LOTTO 4 per le forniture a depositi presenti nel Comprensorio C5 con esclusivo riferimento ai depositi dell'Istituto Agrario S. Michele all'Adige	257.000	257.000
LOTTO 5 per le forniture a depositi nei comprensori C6, C7.	102.600	430.000
LOTTO 6 per le forniture a depositi nei comprensori C8, C9, C10.	111.200	450.000
Totale complessivo	812.481	2.097.000

Nel caso in cui, al termine di un singolo periodo annuo di durata della Convenzione, non siano stati esauriti i quantitativi minimi di Gasolio da riscaldamento valevoli annualmente, le quantità residue saranno destinate, per ogni Lotto di fornitura, ad incrementare il quantitativo massimo valevole, complessivamente, per l'intera durata della Convenzione prevista.



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



4 PROCESSO DI ACQUISTO IN CONVENZIONE

Al fine di rendere più agevole l'utilizzo della convenzione stessa da parte delle Amministrazioni contraenti viene fornita qui di seguito una schematizzazione del flusso di operazioni in capo alle singole Amministrazioni per l'attivazione e la corretta esecuzione della convenzione.


Gli ordinativi e le varie operazioni della Convenzione saranno gestite secondo due modalità:

- Modalità off-line: allo stato attuale, le operazioni per la gestione della Convezione si esperiranno solo a mezzo fax ovvero con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia. Ad ogni modo, i modelli per la Gestione della Convenzione saranno trasmessi a cura del Gestore del Sistema.
- Modalità on-line: non ancora attiva; gli ordinativi di fornitura potranno essere inviati dalle singole Amministrazioni contraenti salvo deroghe espressamente riconosciute dalla Committente unicamente con modalità telematica confermata dall'Amministrazione richiedente appena saranno terminate le attività di predisposizione del sito internet con il Negozio Elettronico della "Convenzione". L'accesso al sistema di e-procurement per l'acquisto on-line da catalogo sarà possibile direttamente sul sito messo a disposizione per gli Acquisti on-line della Pubblica Amministrazione (www.mercurio.provincia.tn.it)

<u>N.B</u>: Sarà cura del Gestore del Sito delle Convenzioni comunicare alle singole Amministrazioni/Enti/Altro quando sarà operativa la modalità on-line

Rappresentazione schematica del flusso per la gestione della Convenzione

Nello schema sotto illustrato sono riassunte le macro fasi del processo che saranno gestite nelle due modalità off-line e on-line.





GUIDA PER UNITA ORDINANTI



4.1 ADESIONE-REGISTRAZIONE OFF LINE (STEP 1)

Per aderire alla Convenzione e poter inviare gli ordinativi di fornitura è condizione necessaria la registrazione. Nel presente paragrafo vi sono le indicazioni utili per registrare l'Amministrazione richiedente nella modalità off-line.

4.1.1 CHI PUO' ADERIRE?

Alla convenzione stipulata direttamente tra Provincia Autonoma di Trento. e l'Aggiudicataria potranno aderire le singole Amministrazioni provinciali così come previsto dall'art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio, n. 23 e quindi la PAT, gli Enti Funzionali e tutti gli Enti Locali nell'ambito della loro autonomia, nonché le società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria.

Possono utilizzare la Convenzione i soggetti espressamente indicati nelle successive delibere della Giunta Provinciale n.1211 del 23 maggio 2003 e in delibera n. 1642 del 5 agosto 2005.

- <u>Chi sono le "Unità Ordinanti"</u>? Sono le persone fisiche delle Amministrazioni contraenti sopra definite che saranno abilitate ad effettuare gli ordinativi di fornitura;
- La registrazione è a carico di chi è autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza per la categoria merceologica in questione (Gasolio da riscaldamento) entro i limiti previsti.
- Chi sono le "Unità Riceventi"? Sono le sedi e/o gli uffici decentrati e/o distaccati delle Amministrazioni Contraenti deputati a ricevere e a verificare il prodotto consegnato dal Fornitore sulla base dell'Ordinativo di Fornitura emesso per loro conto dalla stessa Amministrazione Contraente, ovvero dall' Unità Ordinante (nell'Ordinativo di Fornitura sono indicati i depostiti e le persone indicate a ricevere la fornitura).

4.1.2 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

La fase di registrazione rappresenta una fase propedeutica alla possibilità di utilizzare la convenzione e, quindi, poter emettere ordinativi all'Aggiudicataria.

La registrazione si effettua attraverso:

- 1. la stampa del <u>Modulo Registrazione Utente P.A.</u> debitamente compilato e reperibile al seguente indirizzo: <u>http://www.mercurio.provincia.tn.it/registrazione</u> (Area registrazione Ente);
- 2. firma del modulo, opportunamente datato e protocollato;
- 3. invio del modulo via fax/posta a Informatica Trentina S.p.A via Gilli, 2 38100 Trento, fax **0461/800497** (al modulo dovrà essere allegata copia di un documento d'identità della persona che si sta registrando).



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



4.2 INVIO ORDINATIVO OFF-LINE (STEP 2)

A seguito della registrazione, le Amministrazioni ("Punti Ordinanti") potranno utilizzare la Convenzione ed inviare direttamente gli **ordinativi di fornitura** al Fornitore Aggiudicatario attraverso il <u>fac-simile di Ordinativo di Fornitura</u> inviatoVi attraverso casella di posta elettronica segnalata dal richiedente solo a seguito di registrazione.

I singoli contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti si perfezionano con la semplice ricezione da parte dell'Aggiudicataria degli Ordinativi di fornitura inviati dalle singole Amministrazioni a mezzo fax ovvero con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.

4.2.1 MODALITA' DI INVIO ORDINE

Esiste un'unica modalità operativa per effettuare un Ordinativo in modalità off-line: il Punto Ordinante invia il <u>fac-simile di Ordinativo di Fornitura</u> messo a disposizione da Informatica Trentina dopo la registrazione.

L'invio del modulo si effettua attraverso:

- 1. la stampa del modulo sopracitato debitamente compilato secondo le regole di compilazione fornite nello stesso (indicare la tipologia di Gasolio, la quantità espressa in litri, la Data di consegna, il Luogo di Consegna o Deposito);
- 2. firma del modulo, opportunamente datato e protocollato;
- 3. invio del fac-simile di Ordinativo di Fornitura di fornitura al numero di fax del Fornitore Aggiudicatario per il Comprensorio di interesse (vedere i riferimenti indicati al paragrafo che segue 4.2.2).



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



4.2.2 RESPONSABILI DEL SERVIZIO E RIFERIMENTI

Al fine di agevolare l'esatta esecuzione contrattuale sono stati nominati i **Responsabili del Servizio** per ogni Ditta Aggiudicatataria ed un loro **sostituto.**

Il Responsabile del Servizio ed il suo sostituto così nominati sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni contraenti relativamente a tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Aggiudicataria e, quindi, hanno la capacità di rappresentare ad ogni effetto la stessa.

Gli ordinativi di Fornitura devono essere indirizzati all'Aggiudicataria del Lotto di riferimento.

AGGIUDICATARIA	Cristoforetti S.p.A
Lotti:	1 e 5
Indirizzo	Via G. di Vittorio 3, 38015 Lavis (Trento)
Fax	0461/240650
Telefono	0461/246768
e-mail:	e.villotti@cristoforettipetroli.it c.boninsegna@cristoforettipetroli.it
Responsabile del Servizio:	Ermanno Villotti (Direttore Generale)
Sostituto del Resp. Servizio:	Corrado Boninsegna (Responsabile Amministrativo)

AGGIUDICATARIA	Q 8 Quaser
Lotti:	2 – 3 - 4
Indirizzo	Via Ponticello, 19 35129 Padova
Fax	049/773114
Telefono	049/773114
e-mail	ggiusepp@q8.it
Responsabile del Servizio:	sig.ra Paola Vidale
Sostituto del Resp. Servizio:	-



Mercurio modello trentino di e-Procurement



GUIDA PER UNITA ORDINANTI

AGGIUDICATARIA	A.F. Petroli S.p.A.
Lotti:	6
Indirizzo	Via Castelletto 13, 35038 Torreglia (Padova)
Fax	049/5212422 all'attenz. Uff. Spedizioni (INVIO ORDINI) 049/5212422 all'attenz. Uff. Gare (INVIO COMUNICAZIONI)
Telefono	049/5211028 per Logistica e Spedizione 0425/594960 per l'Ufficio gare Gestione contratto
e-mail	logistica@afpetroli.it (per logistica e Spedizioni) ugare@afpetroli.i (per la Gestione Contratto)
Responsabile del Servizio:	Legnaro Andrea (Consigliere delegato della Società)
Sostituto del Resp. Servizio:	D'Amico Camalda Filippo (Consigliere delegato della Società)



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



4.2.3 ORDINATIVO DI FORNITURA

Il quantitativo minimo di Gasolio da riscaldamento ordinabile per ciascuna consegna è di 1.000 litri e sono ordinabili solo multipli di 100 litri.

È facoltà del Fornitore, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, senza alcun onere aggiuntivo, accettare Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri e/o non multipli di 100 litri.

Le Amministrazioni Contraenti che, in virtù di specifiche disposizioni normative, hanno titolo per usufruire di particolari agevolazioni fiscali connesse all'acquisizione del Gasolio da riscaldamento oggetto della presente Convenzione, ai fini della fatturazione dovranno darne esplicita indicazione all'atto dell'emissione di ogni singolo Ordinativo di Fornitura nell'apposito campo "note".

L'Aggiudicataria dovrà dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura, mediante comunicazione all'Unità Ordinante e al Gestore del sito delle Convenzioni, **entro le 24** (**ventiquattro**) **ore solari** (escluso sabato, domenica e festivi) successive all'invio dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato dall'Amministrazione richiedente per l'invio dell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite fax, comunicando in tale contesto:

- il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo,
- la "data ordine"
- l'eventuale termine massimo di consegna diverso da quello previsto di 48 ore

In ogni caso il Fornitore dovrà concordare con l'Unità Ricevente l'esatto giorno ed ora di consegna.

4.2.4 RECESSO DALL'ORDINATIVO

Qualora il termine massimo di consegna indicato dall'Aggiudicataria nella comunicazione che vale a conferma dell'ordinativo, non fosse soddisfacente per l'Amministrazione, quest'ultima può recedere dall'Ordinativo di fornitura senza che l'Aggiudicataria possa avanzare qualsivoglia pretesa indennitaria/risarcitoria.

La comunicazione del recesso va inoltrata da parte dell'Amministrazione, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite fax, **entro le 24 (ventiquattro) ore solari** dalla ricezione della comunicazione ove si segnala l'eventuale termine massimo di consegna diverso da quello previsto.

A tal proposito l'Amministrazione può utilizzare il "<u>Modulo fac-simile di recesso</u>" messo a disposizione di Informatica Trentina S.p.A.

L'Aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione alla Committente dei recessi avvenuti a norma dell'articolo 3 del Capitolato Tecnico.

Ad ogni modo l'Ordinativo di fornitura è irrevocabile anche per le Amministrazioni contraenti e l'Aggiudicataria è tenuta a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta qualora sia spirato il termine per **recedere dall'ordinativo.**



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



4.3 RICEVIMENTO PRODOTTO (STEP 3)

La consegna del Gasolio da riscaldamento di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese del Fornitore presso i luoghi di consegna indicati dalle Amministrazioni. Consegne di quantitativi eccedenti quelli indicati nell'Ordinativo di fornitura dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione richiedente. In mancanza di tale autorizzazione l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere al pagamento delle quantità consegnate eccedenti l'ordinativo.

La consegna dovrà avvenire al massimo entro le 48 (quarantotto) ore solari successive al termine di conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura o comunque entro il termine concordato tra le parti.

Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati il prodotto potrà essere rifiutato dalle Unità Riceventi/Ordinanti.

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal **DAS** (Documento di Accompagnamento Semplificato) da integrare con le seguenti informazioni:

- Timbro e firma dell'Unità Ricevente,
- Data di scarico del Gasolio da riscaldamento presso il Deposito rifornito.

Qualora il deposito del Fornitore sia in disponibilità, il DAS potrà essere emesso dal titolare del deposito.

Nel caso di consegna effettuata con mezzi muniti di contalitri, su di esso verranno riportate le battute iniziali e finali del contalitri e per differenza i litri totali erogati.

Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati il prodotto potrà essere rifiutato dalle "Unità Riceventi".

4.4 VERIFICA\COLLAUDO DELLA FORNITURA(STEP 4)

Di seguito si riportano alcuni punti salienti relativi ai controlli qualitativi (art. 4.1 del Capitolato) e quantitativi (art. 4.2 del Capitolato).

➤ Controlli quantitativi

Nel caso in cui il Gasolio da riscaldamento rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui alla suddetta norma UNI di riferimento:

→ il Gasolio da riscaldamento potrà essere rifiutato dall'Unità Utilizzatrice; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica dei luoghi in cui è stato versato il Gasolio ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata, con modalità e tempi da concordarsi





Mercurio

GUIDA PER UNITA ORDINANTI

- con l'Unità Utilizzatrice e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione di rifiuto del prodotto;
- → le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Gasolio da riscaldamento, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore;
- → l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui al comma 3 dell'art. 14 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno (esempio: inquinamento gasolio già presente in cisterna che deve essere sostituito).

➤ Controlli qualitativi

Il controllo sull'ammontare di Gasolio da riscaldamento avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.

La singola Unità Ricevente verificherà, per ogni consegna, che il D.A.S. riporti almeno i seguenti dati:

- → Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso in litri a 15°C;
- → *Volume a Temperatura di carico;*
- → Densità a 15°C.

Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste al comma 3 dell'art. 14 della "Convenzione", fatto salvo il maggior danno.

L'Unità Utilizzatrice, qualora non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Gasolio da riscaldamento consegnata a temperatura del prodotto allo scarico, dovrà rilevare:

- a. nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.P.R. n. 182 del 28 Marzo 2000 e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.P.R. 182), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;
- b. nelle autocisterne chilolitriche, il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile fuori scala la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali di cui al comma 3 dell'art. 14 della "Convenzione" fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);

Qualora l'Unità Utilizzatrice, viceversa, disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Gasolio da riscaldamento consegnata a temperatura del prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi.

2. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Gasolio da riscaldamento fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



I volumi di Gasolio da riscaldamento determinati a temperatura del prodotto allo scarico saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M; a tale scopo, la densità a 15°C e la temperatura del prodotto allo scarico, se non rilevati e calcolati al momento dello scarico (vedi comma 3 del punto 4.1 dell'articolo) saranno ricavati dal D.A.S..

Qualora si disponesse unicamente del peso del prodotto consegnato, i volumi di Gasolio da riscaldamento fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità convenzionale di 0,845 ton/litro

Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai precedenti punti, ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal D.A.S.

Le Amministrazioni Contraenti/Ordinanti si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Trento affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 182 del 28 Marzo 2000.

4.5 PENALI APPLICABILI (STEP 5)

Per la gestione delle penali si rimanda integralmente agli art. 14 (Penali) di cui alla Convenzione. In modo esemplificativo di ricordano i seguenti punti:

Penali per ritardo di consegna

Per ogni giorno di calendario, o frazione, di ritardo, non imputabile alle Amministrazioni contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna, di cui all'art. 2 comma 9 del Capitolato Tecnico, l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere ad ogni singola Amministrazione contraente, interessata alla consegna, una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, penale, che in ogni caso non potrà essere inferiore a € 100,00.=(Euro cento/00) per ogni giorno, o frazione, di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora il ritardo di cui al precedente comma 1 avesse durata superiore **alle 24 (ventiquattro) ore solari**, le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere in tutto od in parte il contratto, perfezionato con l'invio dell'Ordinativo di fornitura, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito. La penale di cui al precedente comma 1, sarà applicabile anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Aggiudicataria abbia affidato il servizio di trasporto nonché in caso di sostituzione della partita di Gasolio non conforme ai requisiti della Convenzione e del Capitolato tecnico.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore <u>non dia conferma dell'avvenuto</u> <u>ricevimento dell'ordinativo di fornitura</u>, secondo le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2 comma 4 del Capitolato Tecnico e/o esegua la <u>fornitura in oggetto in modo difforme</u> dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



Amministrazioni Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale sempre pari a quanto stabilito nel precedente comma 1 sull'importo della fornitura difforme, per ogni giorno, o frazione, di ritardo sino alla data in cui la fornitura sarà effettuata in modo effettivamente conforme alle disposizioni di cui agli Ordinativi di Fornitura e alla presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta comunque inteso che le Amministrazioni Contraenti possono rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Gasolio da riscaldamento non consegnato dal Fornitore entro le **24** (**ventiquattro**) **ore solari** decorrenti dal termine indicato nell'articolo 2, comma 9 del Capitolato Tecnico ovvero dalla diversa Data di consegna concordata tra l'Unità Ordinante e l'Aggiudicataria. La medesima facoltà spetta alle Amministrazioni nel caso in cui la consegna del Gasolio da riscaldamento non avvenga con le modalità contenute nell'Ordinativo di fornitura. In tal caso il Fornitore, sarà responsabile per le spese, comprese quelle derivanti dagli eventuali maggiori costi della fornitura, e per i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti; ciò avverrà senza pregiudizio per le penali indicate nel presente articolo, che saranno conteggiate sino al momento in cui l'Amministrazione avrà altrove ottenuto il rifornimento del quantitativo di Gasolio da riscaldamento non consegnato dal Fornitore.

Penali nell'ambito del Servizio di reportistica

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di reportistica:

- a) si verifichi un ritardo rispetto a quanto stabilito ai termini di cui ai commi 2 ovvero 5 dell'art. 3 del Capitolato tecnico, la Committente si riserva il diritto di applicare una penale pari a € 100=.(Euro cento/00) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) il ritardo, di cui alla precedente lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi, la "Convenzione" potrà essere risolta di diritto dalla Committente, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente.

Penali nell'ambito della Gestione del Negozio Elettronico

Nell'ambito della predisposizione e funzionamento del sito internet con il Negozio elettronico della "Convenzione":

- a) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nell'articolo 5.1 del "Capitolato tecnico" l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere alla Committente una penale pari a €250=(Euro duecentocinquanta/00), fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nell'articolo 5.2 del "Capitolato tecnico" l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere alla Committente una penale pari a € 500=.(Euro cinquecento/00), fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti e/o dalla Committente, rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Committente e alle Amministrazioni Contraenti nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione Contraente e/o della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potranno compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo 16, o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Penali Per Forza Maggiore non giustificata

Nel caso in cui il Fornitore, non sia stato in grado di provare per via documentale la forza maggiore dell'evento, nonché la non imputabilità dello stesso evento alla sua condotta, le Amministrazioni Contraenti procederanno all'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 comma 3 della Convenzione e/o all'acquisto, a spese e danno del Fornitore, del Gasolio da riscaldamento presso qualsiasi altra impresa, fatto salvo il maggior danno.

Lo **sciopero** sarà considerato **causa di forza maggiore soltanto se generale** e di carattere nazionale o regionale e se ha coinvolto direttamente il Fornitore.

Penali derivanti da controlli quantitativi e qualitativi

Vedi il paragrafo relativo alla verifica \collaudo del prodotto di cui alla presente Guida o gli artt. 14 (Penali) di cui alla Convenzione e 4 (Verifica/Collaudo della fornitura) di cui al capitolato.



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



4.6 PAGAMENTI E FATTURAZIONE (STEP 6)

Per la gestione dei corrispettivi e della fatturazione si rimanda integralmente agli artt. 11 (Fatturazione) e 12 (Fatturazione e Pagamenti) di cui alla Convenzione.

In modo esemplificativo di ricordano i seguenti punti:

Come sono calcolati i Corrispettivi:

I corrispettivi saranno calcolati sottraendo lo sconto offerto in sede di gara (Vo), invariabile per tutta la durata della Convenzione, al prezzo riportato nel listino provinciale redatto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento (per il prodotto Gasolio da riscaldamento - 0,2% zolfo - , prezzo senza accisa e senza iva) in vigore al momento di ogni singola consegna, con riferimento alla quotazione indicata per la fascia di consegna nella quale è ricompreso il quantitativo consegnato presso il Luogo/i Luoghi di consegna indicati nell'Ordinativo di fornitura.

Fatturazione e Pagamenti:

Quantità Fatturabile

Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la **quantità di Gasolio da riscaldamento fatturabile** dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

- ➤ I volumi di Gasolio da riscaldamento determinati a temperatura del prodotto allo scarico saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II su autorizzazione dell'A.S.T.M; a tale scopo, la densità a 15°C e la temperatura del prodotto allo scarico, se non rilevati e calcolati al momento dello scarico (vedi comma 3 del punto 4.1 dell'articolo 4 del Capitolato) saranno ricavati dal D.A.S..
- ➤ Qualora si disponesse unicamente del peso del prodotto consegnato, i volumi di Gasolio da riscaldamento fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità convenzionale di 0,845 ton/litro
- ➤ Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai precedenti punti, ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal D.A.S.

Modalità di Emissione della Fattura

Il Fornitore stesso alla **fine di ogni mese solare di consegna emette la fattura** sulla base delle **quantità effettivamente consegnate nel mese stesso** conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria, con specifico riferimento al D.Lgs n.504 del 26/10/1995 art. 17 comma 1, lett. C, vigente in materia nonché nella presente Convenzione.

Ciascuna fattura dovrà contenere il **riferimento alla presente Convenzione**, al **singolo Ordinativo** di Fornitura cui si riferisce, nonché alla fornitura prestata documentata dal DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato), e dovrà essere **intestata e spedita alle singole Amministrazioni Contraenti (ovvero alle Unità Ordinanti)**.



GUIDA PER UNITA ORDINANTI



L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia e comunque, <u>a 60 (sessanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura</u>, e bonificato sul conto corrente intestato all'Aggiudicataria, i cui estremi saranno stati, dalla stessa, comunicati.

Qualora il Fornitore non rispetti la Data di Consegna, non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni.

L'Aggiudicataria non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti dalla Committente e/o dalle singole Amministrazioni contraenti tutti i documenti comprovanti l'avvenuta consegna del Gasolio da riscaldamento e i documenti comprovanti gli eventuali controlli, con esito positivo, di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico.

Sconti aggiuntivi

Il Fornitore aggiudicatario ha la **facoltà di applicare uno sconto aggiuntivo** rispetto alla variazione indicata nel art. 11 comma 3 nel caso in cui, di comune accordo, il Fornitore stesso e le Amministrazioni Contraenti stabiliscano **termini di pagamento delle fatture inferiori** rispetto a quelli previsti nel comma 4 (60 (sessanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura). Resta inteso che, in tal caso, <u>il Fornitore potrà detrarre l'importo derivante dall'applicazione dello sconto dalla fattura successiva a quella il cui importo è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti nel minor termine pattuito, ovvero, potrà restituire il suddetto sconto all'Amministrazione Contraente mediante invio da parte del Fornitore di una o più note di credito.</u>

Il **Fornitore ha la facoltà** di applicare un ulteriore **sconto aggiuntivo rispetto allo sconto indicato** nell'art. 11 comma 3, eventualmente maggiorato dello sconto di cui al comma 6, nel caso in cui le Amministrazioni Contraenti provvedano a versare gli importi indicati nelle fatture mediante **bonifico permanente (RID).**

Le fatture, emesse per ogni singola consegna, dovranno essere inviate presso gli indirizzi indicati dalle Amministrazioni Contraenti negli Ordinativi di Fornitura e dovranno riportare gli estremi del c/c bancario o postale intestato al Fornitore per il pagamento. Il pagamento delle stesse sarà effettuato, previa verifica di conformità del prodotto consegnato rispetto all'ordinativo emesso dall'Amministrazione, entro i termini stabiliti nella presente Convenzione.

Compensazioni

In caso di applicazione delle penali di cui all'Art. 14 della Convenzione, sarà facoltà della Committente e/o delle singole Amministrazioni contraenti compensare, nel rispetto della normativa fiscale, il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione di cui al successivo Art. 16 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario alcuno.